

Allegato 6

DISCIPLINA PER LE PENALI

Sommario

Cap. 1 Limiti generali della penale e procedimento di applicazione

- 1.1 Ambito di applicazione delle penali
- 1.2 Entità della penale
- 1.3 Importo massimo delle penali su base annua
- 1.4 Competenza
- 1.5 Procedura di applicazione della penale
- 1.6 Recidiva
- 1.7 Adeguamento annuale
- 1.8 Campo di applicazione delle penalità relative alla progettazione e realizzazione delle opere di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale

Cap. 2 Gli obblighi della Concessionaria

- 2.1. Individuazione degli obblighi e relativi importi della penale
 - 2.1.a) Inadempienze o violazioni al Codice della Navigazione
 - 2.1.b) Inadempienze relative all'esercizio della gestione aeroportuale
 - 2.1.c) Inadempienze relative alla gestione dei beni aeroportuali
 - 2.1.d) Inadempienze relative alle modificazioni soggettive e/o oggettive della Concessionaria
 - 2.1.e) Inadempienze relative alla realizzazione delle opere di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale
 - 2.1.f) Inadempienze relative alla tenuta della contabilità regolatoria ed alle norme statutarie
 - 2.1.g) Inadempienze alle normative in materia di *safety* e *security* aeroportuale
 - 2.1.h) Inadempienze relative al mancato mantenimento dei livelli di qualità dei servizi rispetto alle previsioni delle Carta dei Servizi

Capitolo I: limiti generali della penale e procedimento di applicazione

I.1. Ambito di applicazione delle penali

Il presente Disciplinare fissa le fattispecie di inadempimento da parte della Concessionaria agli obblighi derivanti dalla Convenzione a cui si applicano le penalità, ai sensi di quanto disposto dall'art.17 della stessa.

I.2. Entità della penale

Nel presente Disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione, l'entità della penale che la Concessionaria è tenuta a corrispondere ad Enac.

I.3. Importo massimo delle penali su base annua

L'importo massimo complessivo annuo delle penali non potrà superare un importo pari al 3% dei ricavi regolamentati netti della Concessionaria, consuntivati nell'anno precedente.

I.4. Competenza

Il soggetto competente ad irrogare le penali di cui al presente disciplinare è l'Enac.

I.5. Procedura di applicazione delle penali

Nel caso in cui Enac accerti un inadempimento previsto nel presente Disciplinare da parte della Concessionaria, afferente gli obblighi riportati nella Convenzione e nel presente documento, Enac medesimo provvede alla immediata contestazione e contestuale messa in mora della Concessionaria e procede secondo quanto previsto nell'art. 17, c.1 della Convenzione.

Trascorso il termine così fissato senza che la Concessionaria abbia adempiuto, ovvero presentato le proprie giustificazioni, ovvero queste ultime non siano state accettate da Enac, il medesimo Enac potrà applicare la penalità nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico inadempimento, unitamente a quanto dovuto per eventuali spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla Società, nella persona del suo rappresentante legale.

Le penali dovranno essere corrisposte dalla Concessionaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte di Enac.

L'ammontare di dette penali è versato secondo le modalità comunicate da Enac. In caso di mancato pagamento oltre il predetto termine, si provvederà secondo i termini di legge.

In aggiunta alle penali, la Concessionaria è tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dall'Enac a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

I.6. Recidiva

Qualora l'Enac accerti il mancato adempimento all'obbligo contestato, nell'ulteriore termine fissato, provvederà ad irrorare la penale prevista per lo specifico inadempimento contestato,

maggiorata del 20% e così di seguito fino a quando la Concessionaria non provveda ad adempiere, fatti salvi i casi in cui l'adempimento da parte della stessa non sia più possibile.

1.7. Adeguamento annuale

Gli importi delle penali stabiliti nel presente documento si adeguano automaticamente al tasso di inflazione definito annualmente secondo gli indici ISTAT.

1.8. Campo di applicazione delle penalità relative alla progettazione e realizzazione delle opere di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale

Resta espressamente inteso che, le penalità per le attività di progettazione saranno applicate alla Concessionaria solo per i ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel cronoprogramma degli interventi di cui all'Allegato 8 alla Convenzione e successivi aggiornamenti, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.

Per quanto attiene alle penalità per le attività di esecuzione dei lavori, la tempistica riportata nel cronoprogramma degli interventi, di cui all'Allegato 8 alla Convenzione, è vincolante per la Concessionaria esclusivamente per quegli interventi per i quali sia già intervenuta l'approvazione, da parte dell'ENAC, del relativo progetto esecutivo alla data di sottoscrizione del presente Atto.

Per gli interventi per i quali a tale data l'approvazione non sia ancora intervenuta, la tempistica di esecuzione riportata nel cronoprogramma Allegato 8 alla Convenzione sarà ridefinita all'esito di tale approvazione e solo in tale momento diventerà vincolante per la Concessionaria.

Il cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, ed approvate dall'ENAC.

Resta inteso che eventuali ritardi nella progettazione e realizzazione del Terminal 4 Ovest non saranno oggetto di applicazione di penali anche per cause imputabili alla Concessionaria, nel limite di 24 mesi dal rispettivo cronoprogramma.

Capitolo 2: obblighi della Concessionaria derivanti dalla Convenzione soggetti a penale

2.1. Individuazione degli obblighi

La Concessionaria è tenuta, ai sensi della Convenzione, al rispetto degli obblighi di seguito elencati; in caso di inadempimento verrà applicata la relativa penale come di seguito determinata, il cui importo non è recuperabile in tariffa.

2.1.a). Inadempienze o violazioni del Codice della Navigazione

- Per ogni violazione o inadempimento al Codice della Navigazione vigente, alla Concessionaria sanno applicate penali di importo pari a quanto espressamente previsto dal Codice della Navigazione all'art. 1174.

2.1.b). Inadempienze relative all'esercizio della gestione aeroportuale

- Mancato mantenimento in continuità ed efficienza degli impianti ed apparati aeroportuali di propria competenza (art. 2, c.1, lett. h1) e mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, infrastrutture e impianti del sistema aeroportuale della Capitale oggetto della concessione (art. 2. c.1, lett. h2):

EURO

300.000

- Mancato mantenimento in continuità ed efficienza della presenza in aeroporto dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h.1, h.3 e h.4 della Convenzione, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 lettera h:

EURO

25.000 (a violazione)

- Mancata prestazione del supporto necessario alle Amministrazioni dello Stato competenti per lo svolgimento dei servizi sanitari e di soccorso in ambito aeroportuale (art. 2. c.1, lett. h.5):

EURO

500.000

- Mancata adozione delle misure idonee ad assicurare i servizi antincendio in aeroporto ai sensi della L. n. 930/80 e s.m.i. (art. 2, c.1, lett. h.6):

EURO

1.000.000

- Mancata gestione e manutenzione degli impianti AVL di assistenza visiva e luminosa non di proprietà dell'Enav (art. 2, c.1, lett. h.8):

EURO

500.000

- Mancato mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, così come disciplinato dall'art. 2, c.1, let. K):
EURO
500.000
- Mancata comunicazione mensile dei dati statistici di traffico relativi all'attività aeroportuale entro i 15 giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese, nonché degli ulteriori dati richiesti dall'Enac (art. 2, c.7):
EURO
25.000
- Mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 14 della Convenzione:
EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)

2.1.c). Inadempienze relative alla gestione dei beni aeroportuali

- Mancata richiesta all'Enac di preventiva autorizzazione per l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati ad attività aeronautiche (art. 4, c.1):
EURO
50.000
- Mancata messa a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti di Stato di locali ed aree necessari per lo svolgimento dei compiti di istituto, per il movimento degli aeromobili, passeggeri e merci, secondo il programma preventivamente definito ed aggiornato con Enac (art. 12, c.4):
EURO
50.000 (per ogni mese di ritardo)
- Mancata erogazione di servizi e di manutenzione a titolo gratuito, relativamente ai beni strettamente necessari ad Enac ed alle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi alla movimentazione dei passeggeri, delle merci e della posta. (art.13, c.3):
EURO
50.000

2.1.d). Inadempienze relative alle modificazioni soggettive e/o oggettive della Concessionaria

- Mancata richiesta di autorizzazione ad Enac delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi della Concessionaria (fusione, scissione, trasferimento dell'azienda o rami di essa, mutamento di sede o di oggetto sociale, scioglimento della società) (art. 3, commi 1 e 2):
EURO
100.000

- Mancato riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell'indice di solidità patrimoniale, entro 6 mesi dalle operazioni societarie per le operazioni di trasferimento ed acquisto di partecipazioni, anche di controllo, così come previsto all'art. 3 commi 3 e 4 della Convenzione (art. 3, c.5):

EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)
- Venir meno, in capo al soggetto controllante della Società, di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 comma 6 della Convenzione:

EURO
100.000
- Mancata richiesta di autorizzazione ad Enac di operazioni societarie che facciano venir meno un controllo ai sensi dell'art. 2359 CC della Concessionaria, (art. 3, c.7):

EURO
100.000
- Ritardo nella fornitura ad Enac di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti ovvero dell'osservanza degli obblighi previsti all'art. 3, c.8 della Convenzione:

EURO
200.000 (per ogni mese di ritardo)

2.1.e) Inadempienze relative alla realizzazione delle opere di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale

- Ritardata presentazione entro il 30 Giugno 2013 del Piano di Sviluppo Aeroportuale con validità dal 01.01.2017 al 30.06. 2044 (art. 9, c.2):

EURO
300.000 (per ogni mese di ritardo)
- Ritardata presentazione all'Enac, di oltre sei mesi dalla scadenza, del Documento tecnico pluriennale per la realizzazione degli investimenti del sistema aeroportuale della Capitale (art. 9, c.3):

EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)
- Ritardata presentazione all'Enac, di oltre sei mesi dalla scadenza, della Relazione di consuntivo investimenti del periodo di regolazione tariffaria scaduto (art. 9, c.3):

EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)

Fermo restando quanto previsto al punto 1.8 del presente Disciplinare e salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, l'Enac potrà applicare alla Concessionaria una penale di **€ 25.000 per ogni mese di ritardo** nella consegna degli elaborati progettuali degli interventi pianificati negli strumenti attuativi di progettazione ed esecuzione dei lavori (APT 21) con riferimento al cronoprogramma in vigore, con esclusione dei casi in cui:

1. gli interventi vengano sospesi o variati d'intesa con Enac;
2. gli interventi presentino un ritardo per cause non imputabili al gestore, quali: istruttorie ENAC dei singoli progetti, istruttorie PSA, SIA, approvazione o acquisizione di pareri di Enti di Stato, VVFF, Sanità Aerea, Agenzia delle Dogane, SIIT, Ministero dell'Ambiente.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi da eseguire dopo l'espletamento della procedura VIA, qualora la conferenza dei servizi urbanistica e ambientale si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti.

Per la fase di esecuzione, e fermo restando quanto previsto al punto 1.8 del presente Disciplinare, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento dei singoli interventi rispetto alla data prevista dal cronoprogramma – come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice) – l'Enac, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile alla Concessionaria o sia dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità di **€ 25.000 per ogni intervento**.

2.1.f). Inadempienze relative alla tenuta della contabilità regolatoria ed alle norme statutarie

- Mancata tenuta e trasmissione della contabilità analitica relativa a ciascun servizio regolamentato, all'insieme dei servizi non regolamentati ed alle attività escluse (art. 2, c.1, let. i):

EURO
200.000
- Mancato invio annuale (previa certificazione) all'Enac, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo l'approvazione degli organi societari, del bilancio di esercizio e consolidato e delle relative certificazioni, unitamente ai bilanci delle società derivanti da scorporo di attività di cui all'art. 2, c.1, let. h della Convenzione (art. 2, c.1, lett. j):

EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)
- Mancata previsione e mantenimento, nel proprio statuto, di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, di speciali requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2, c.1, let. l):

EURO
200.000
- Mancato mantenimento, nel proprio statuto, della previsione relativa alla presenza nel collegio sindacale dei membri ministeriali, come previsto all'art. 5 della Convenzione:

EURO
200.000

2.1.g). Inadempienze alle normative in materia di *safety e security* aeroportuale

- Mancata adozione delle misure idonee a prevenire rischi da volatili (art. 2, c.1, let. h.9):

EURO
500.000

- Mancata segnalazione all'Enac di eventi che mettano in pericolo oppure che, se non corretti, rischino di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività di aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona (ad es. eventi ricompresi negli allegati I e II al D.lgs. 2.5.2006 n. 213) (art. 2, c.1, let. h.10):

EURO
500.000

- Mancata o irregolare assicurazione dello svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29.1.1999 n. 85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'Enac (art. 2, c.1, let. h.7):

EURO
500.000

- Mancato rispetto dell'obbligo di corrispondere il canone annuo per i servizi di controllo di sicurezza in concessione, così come previsto dalla vigente normativa in materia (art. 2, c.5):

EURO
100.000 (per ogni annualità)

2.1.h). Inadempienze relative al mancato mantenimento dei livelli di qualità dei servizi rispetto alle previsioni delle Carta dei Servizi

- Mancato aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento, con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione:

EURO
100.000 (per ogni mese di ritardo)

- Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Carta dei Servizi di Fiumicino e di Ciampino di ciascun anno, per gli indicatori di qualità di competenza della Concessionaria non previsti dall'art. 29 c.5 della Convenzione, così come aggiornati per effetto dei successivi periodi regolatori:

EURO
**Importo minimo previsto dall'art. 1174 del CdN
per il mancato raggiungimento di ogni singolo obiettivo**